



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 18/12/2023

INDICE GENERALE

PARTE 1:

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Competenze

PARTE 2

- Art. 3 - Composizione e funzionamento
- Art. 4 - Presidenza
- Art. 5 - Ruolo Delegato
- Art. 6 - Adunanze
- Art. 7 - Cessazione alla carica di Consiglieri
- Art. 8 - Ammissione di Funzionari e Consulenti
- Art. 9 - Deliberazioni
- Art. 10 - Rapporti con il Comune
- Art. 11 - Regolamento interno
- Art. 12 - Requisiti degli elettori
- Art. 13 - Requisiti di eleggibilità
- Art. 14 - Indizione delle elezioni
- Art. 15 - Liste elettorali
- Art. 16 - Commissione elettorale
- Art. 17 - Scheda elettorale
- Art. 18 - Seggio elettorale

ART. 1 FINALITÀ

Il consiglio comunale giovanile di Santa Marinella intende porsi all'interno delle dinamiche di amministrazione della città come organismo di proposizione e di stimolo alla partecipazione alla vita pubblica dei giovani.

Le Politiche Giovanili, in generale, perseguono le seguenti finalità, a livello nazionale:

- promuovere e stimolare i processi di crescita professionale per giovani che operano nei campi delle arti e della cultura;
- consolidare e potenziare le attività espositive e formative in supporto alla qualificazione ed allo sviluppo della creatività giovanile;
- informare ed orientare i giovani sui temi della formazione, del lavoro, del volontariato, della mobilità, della cultura e del tempo libero;
- organizzare corsi, seminari e incontri per favorire la socialità, l'aggregazione e l'approfondimento culturale su tali tematiche;
- realizzare progetti in collaborazione con altre organizzazioni, come enti no profit, istituti scolastici, Università, mantenendo un canale di dialogo aperto con il territorio;
- promuovere la parità di genere e combattere tutte le forme di discriminazione, rispettare i diritti ed osservare i principi – riconosciuti tra gli articolo 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – tenendo presenti le possibili differenze tra i giovani in termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi, atteggiamenti, dipendenti da vari fattori e riconoscendo che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società;
- potenziare la collaborazione con le Scuole Superiori per coordinare la progettualità sui temi della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e la solidarietà.
- valorizzare i beni culturali appartenenti alla Regione Lazio ricadenti nel territorio comunale.

In particolare, il Consiglio dei Giovani di Santa Marinella avrà il ruolo di fornire la prospettiva dei Giovani all'occhio attento dell'amministrazione comunale. Oltre ai nobili fini già illustrati negli obiettivi generali delle Politiche Giovanili, sarà scopo del consiglio:

- avvicinare più possibile i Giovani alla politica e alle istituzioni, abbattendo quella barriera di indifferenza, diffidenza, esclusione;
- promuovere la città di Santa Marinella all'interno del panorama turistico giovanile nazionale;
- organizzare eventi e occasioni di incontro fra i giovani anche per una sana gestione del tempo libero e del divertimento;
- creare collaborazioni con realtà del territorio, in particolare associazioni culturali, sportive per la realizzazione di meccanismi sinergici produttivi;
- aggregare i giovani e creare una forza che possa garantire la loro rappresentatività;
- rafforzare decisamente il rapporto tra le realtà scolastiche ed il comune;
- creare nei giovani un sentimento di amore, rispetto per il proprio territorio e di appartenenza ad esso;
- sensibilizzare i cittadini tutti riguardo la tematica del lavoro giovanile, cercando di creare realtà occupazionali ed occasioni di lavoro;
- seguire bandi e concorsi indetti dalla Regione o da altre istituzioni per il reperimento di fondi per la cittadinanza tutta;
- ideare, proporre e portare all'attenzione del Consiglio e della Cittadinanza tutta, le problematiche locali e nazionali che vivono i giovani e la loro condizione, con il fine di creare una realtà cittadina che possa essere fruibile per i giovani locali ed attraente per i giovani forestieri;
- far tornare Santa Marinella un posto amato e frequentato dai giovani di tutta Italia (e non solo...)

ART. 2 COMPETENZE

Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e 25 anni;

- a) Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) Facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) Promuovere l'informazione rivolta ai giovani;

d) Elaborare e promuovere progetti da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti con altri comuni;

e) Seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale. Esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal consiglio, dalla giunta e dal Sindaco che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età fra i 14 e i 25 anni.

In questo ambito l'Amministrazione comunale è tenuta a portare a conoscenza del Consiglio dei giovani i singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.

L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di chiedere al Consiglio dei giovani un parere preventivo, non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati nei punti precedenti.

Consiglio dei giovani è tenuto ad esprimere i propri pareri, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta o della richiesta.

Il Consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto e alla quale deve rendere conto del suo operato. Coltiva rapporti con l'associazionismo giovanile.

Valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune e da ogni altro soggetto istituzionale, i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale.

Raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

Il Consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale ed alla popolazione giovanile, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovani nel territorio del Comune di Santa Marinella, riferito all'anno precedente, in relazione all'attività svolta ed ai provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

ART. 3 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio dei giovani è composto da un minimo di 11 a un massimo di 15 membri, eletti a suffragio universale diretto, con metodo proporzionale ed a scrutinio di lista, da ragazzi e ragazze che alla data delle elezioni, abbiano compiuto il 14° anno di età e non abbiano superato il 25esimo anno di età. A questi si aggiunge il Delegato del Sindaco alle politiche giovanili. Per la composizione deve essere rispettata la parità di genere uomo-donna, così come nelle elezioni dovrà essere garantita la possibilità di votare un uomo e una donna.

Devono far parte del Consiglio dei giovani almeno un terzo delle persone fra i 14 e i 18 anni. L'elezione del Consiglio ha luogo entro 3 mesi dalla sua naturale scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento, entro un anno dall'approvazione del seguente regolamento.

Dopo le elezioni del Consiglio dei giovani, la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (ed in caso di parità dal più anziano d'età) che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Il Consiglio dei giovani si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre, in adunanza straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce, altresì, entro 15 giorni della richiesta indirizzata al Presidente su istanza motivata:

- a) Del Sindaco
- b) Dell'Assessore o delegato alle politiche giovanili
- c) Del Consiglio comunale
- d) Di almeno 4 membri del Consiglio dei giovani
- e) Di almeno 50 elettori del Consiglio dei giovani

Alle sedute del Consiglio dei giovani hanno la facoltà di partecipare, senza diritto di voto e senza diritto ad alcun compenso, il Sindaco del Comune, gli Assessori e i Consiglieri. Il Consiglio dei giovani dura in carica 5 anni.

Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei giovani.

Ogni componente del Consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione di voto.

ART. 4 PRESIDENZA

Il Consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del Presidente predecessore.

Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione (ballottaggio) si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggior età. In caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

Con le stesse modalità di cui ai punti precedenti viene eletto un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente e il vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del vice Presidente o di entrambi, almeno 6 componenti del Consiglio possono presentare motivata mozione scritta di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo vice Presidente o di entrambi. Tale mozione dev'essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il Presidente:

- Rappresenta il Consiglio dei giovani
- È garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio.
- Convoca, presiede e coordina le adunanze.
- Cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni.
- Cura la formazione dell'ordine del giorno.
- Assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale.
- Adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo.
- Redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare nel Consiglio comunale.
- Svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati da regolamento.
- Si avvale per le funzioni di cui sopra di un segretario anche con funzioni verbalizzanti scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei giovani.

ART. 5 RUOLO DELEGATO

Il delegato:

- Sarà assieme al Presidente garante dell'organo e collaboratore nella formazione dell'ordine del giorno.
- Al termine delle adunanze, in tempi brevi, conferirà con il Sindaco o con gli Assessori con il Presidente circa i contenuti delle sedute.
- Avrà diritto di voto al consiglio.

ART. 6 ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno 4 componenti del Consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini, rappresentanti di enti pubblici e di organismi di partecipazione, solo in queste specifiche circostanze durante gli incontri è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico. Se i membri del consiglio non potranno partecipare in sede alle adunanze, sarà possibile seguire e intervenire da remoto tramite piattaforme come zoom o Google meet per un massimo di 3 volte l'anno.

ART. 7 CESSAZIONE ALLA CARICA DEI CONSIGLIERI

I componenti del Consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, al seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal regolamento delle elezioni del Consiglio. La decadenza da componente del Consiglio dei giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso di cessazione dalla carica i componenti del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 8 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

Il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio può invitare alle sedute dirigenti e funzionari del Comune o di altri enti pubblici o persone ritenute utili allo sviluppo e alla promozione della città.

ART. 9 DELIBERAZIONI

Il Consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno 5 componenti effettivi. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente dev'essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ART. 10 RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione comunale:

1. Trasmette in via preventiva al Consiglio comunale dei giovani copia degli atti riguardanti le politiche giovanili, che si intendono porre in essere, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante.
2. Consente l'utilizzo della sala consiliare per gli incontri del Consiglio dei giovani.
3. Individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'Amministrazione comunale, locali idonei da concedere in uso al Consiglio dei giovani.
4. Invita il Presidente del Consiglio dei giovani, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, alle sedute della Giunta comunale che abbiano come punti nell'ordine del giorno tematiche inerenti le politiche giovanili.
5. Prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza, un contributo per le attività del Consiglio dei giovani.
7. Coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 bilancio partecipato.

ART. 11 REGOLAMENTO INTERNO

Entro 6 mesi dal suo insediamento il CDG predispose le norme che ne disciplinano l'articolazione interna. Le norme così predisposte sono trasmesse dal CDG alla Giunta comunale per l'approvazione.

Fino all'approvazione della normativa interna il consiglio applica per lo svolgimento delle sedute, delle votazioni e quanto altro, le norme del presente regolamento istituzionale e quelle in vigore per la correlativa attività del Consiglio comunali in quanto applicabili.

ART. 12 REQUISITI DEGLI ELETTORI

Sono elettori del consiglio comunale dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Siano residenti nel Comune di Santa Marinella.
2. Abbiano compiuto il 14° anno di età.
3. Non abbiano superato il 25° anno di età.
4. Non abbiano riportato condanne penali.

L'esistenza di requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta di identità o di altro documento valido.

ART.13 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili a componenti del Consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui i punti del comma 2,3,4 dell'articolo 12. Inoltre possono partecipare tutti i ragazzi e ragazze non residenti che abbiano uno stretto rapporto con Santa Marinella (venire a scuola a Santa Marinella, lavorare a Santa Marinella, fare sport da anni a Santa Marinella da 2 anni, aver collaborato a lungo con le istituzioni di Santa Marinella).

Le domande di partecipazione al Consiglio Comunale Giovanile devono essere inviate all'ufficio protocollo o alla email istituzionale del Consiglio.

ART. 14 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Il Sindaco indice le elezioni del CDG con proprio atto. Contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale. Nello stesso atto determina la data delle consultazioni, i seggi elettorali, l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ART. 15 LISTE ELETTORALI

E' prevista la costituzione di una o più liste elettorali che va da un minimo di 11 ad un massimo di 15 candidati.

ART. 16 COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale è composta da:

- Sindaco o un suo delegato
- Responsabile dei servizi demografici o suo delegato
- Dipendente comunale individuato dal Segretario Comunale

La commissione elettorale:

- Delibera in merito alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto.
- Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature.
- Procede ai controlli alle dichiarazioni sostitutive.
- Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale.
- Raccoglie i dati provenienti dai seggi.
- Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle ipotesi di presentazione di ricorsi, la commissione elettorale deve adottare formale provvedimento decisorio, da notificare all'interessato, entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 17 SCHEDA ELETTORALE

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari per assegnare la referenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio. Inoltre, come già citato nell'articolo 3, sarà possibile il doppio voto purché sia garantita la parità di genere (doppio voto uomo-donna).

ART. 18 SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto avverranno presso l'aula consiliare. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Occorre, per votare, un documento di identità valido ed avere un'età compresa tra i 14 ed i 25 anni. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza di voti. Lo scrutinio dei voti inizia subito dopo la chiusura del seggio. La commissione elettorale procede poi alla proclamazione degli eletti.